CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 165

## Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 15 aprile 1946 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Libro | Secondo — Dei reati militari, in particolare |
| Titolo | Secondo — Dei reati contro il servizio militare |
| Capo | V — Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-165-distruzione-o-alienazione-di-effetti-di-vestiario-o-equipaggiamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it